

ILL.MO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
SEDE DI NAPOLI

RICORSO
PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

ex art. 116 Cod. Proc. Amm.

proposto da

Raffaella BATTILORO, nata a Battipaglia (SA) il 22/5/1981 ed ivi residente in viale Aristide De Crescenzo n.7, C.F. BTTRFL81E62A717T; **Teresa CUCCINIELLO**, nata ad Avellino il 5/10/1964 ed ivi residente in via Aurelio Covotti n.8, C.F. CCCTRS64R45A509F; **Cecilia Maria CURCI**, nata a Genova il 30/5/1959 e residente a Calitri (AV) in S.S. 399 n.17, C.F. CLMCLM59E70D969M; **Angelo FALZARANO**, nato ad Airola (BN) il 9/6/1966 ed ivi residente in via Tricealessio n. 12, C.F. FLZNGL66H09A110R; **Matilde IACCARINO**, nata a Pozzuoli (NA) l'1/5/1973 e residente a Bacoli (NA) in via Marziale n.2, C.F. CCRMLD73E41G964F; **Ilaria MACI**, nata a Salerno il 19/7/1978 ed ivi residente in via Posidonia n. 4, C.F. MCALRI78L59H703E; **Rita MASSARO**, nata a Napoli l'1/1/1966 e residente a Cervinara (AV) in via Roma n.39, C.F. MSSRTI66A41F839F; **Paolo SAGGESE**, nato a Torella dei Lombardi (AV) il 2/12/1967 e residente a Salerno in via Posidonia n. 4, C.F. SGGPLA67T02L214P; **Sabina TARTAGLIA**, nata a Bologna il 3/10/1980 e residente a Calabritto (AV) in via Serra n. 12, C.F. TRTSBN80R43A944S, tutti rappresentati e difesi, come da mandato alle liti in calce al presente atto, dall' avv. Fabio Rossi del Foro di Catania (C.F. RSSFMR71L06C351Z) ed elettivamente domiciliati all'indirizzo di posta elettronica certificata del medesimo

difensore fabio.rossi@pec.ordineavvocaticatania.it presente nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE);

CONTRO

**Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
per l'annullamento**

- della nota prot.32435 del 18/8/22 (ALL.1) con cui l'USR Campania ha evaso soltanto parzialmente le istanze d'accesso agli atti inoltrate dagli odierni ricorrenti in data 1/8/2022 (ALL.2);
- ove necessario, del silenzio-rigetto comunque formatosi, per la parte non riscontrata, sulle medesime istanze d'accesso agli atti dell'1/8/22 (come sollecitate, precisate e delimitate con successiva nota del 20/9/22 di cui *infra*);

e per la condanna

del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania al rilascio della documentazione richiesta con le istanze di cui sopra, relativamente alla parte ancora non consegnata (come da riepilogo che a breve si effettuerà).

*

Sulle istanze d'accesso inoltrate dai ricorrenti e sul parziale diniego da parte dell'USR Campania.

Gli odierni ricorrenti sono tutti Dirigenti scolastici in servizio fuori dalla Campania (loro Regione di origine) che, entro la prevista data del 21/6/22, hanno presentato domanda di mobilità (ALL.3) al fine di ottenere il trasferimento nella Regione Campania medesima e, quindi, il riavvicinamento familiare. Gli stessi, infatti, come può evincersi dalle domande medesime, hanno tutti delicate situazioni familiari, per lo più con figli in tenera età e/o congiunti bisognosi di assistenza in quanto soggetti disabili.

In data 15/7/22, con nota prot.28434 e relativo prospetto allegato (ALL.4),

l'USR Campania rendeva noti gli esiti della mobilità interregionale in entrata della quale venivano beneficiati 62 Dirigenti scolastici provenienti da varie Regioni, tra cui non figuravano gli odierni ricorrenti (seppur dotati di numerosi titoli professionali e di specifici diritti di preferenza/precedenza come da ciascuno specificato in domanda).

I medesimi ricorrenti, per il tramite dell'odierno difensore, hanno, allora, inoltrato, in data 1/8/2022, specifiche istanze d'accesso individuali (**ALL.5**) al fine di verificare la corretta valutazione dei propri e degli altrui titoli e, per tal via, avere certezza della mancanza di errori e della piena legittimità dell'operato dell'amministrazione scolastica campana in sede valutativa e comparativa.

In particolare, con le suddette istanze venivano richiesti:

- 1) graduatoria integrale relativa alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in entrata nella Regione Campania indetta e disciplinata dall'USR Campania per l'a.s. 2022/23, con indicazione dei titoli valutati e delle precedenze / preferenze attribuite per ciascun candidato e delle conseguenti posizioni attribuite;*
- 2) documento in qualsiasi altro modo denominato contenente la graduazione dei DS interessati alla mobilità interregionale di cui sopra, ai fini della trasparente e imparziale attribuzione dei posti disponibili da parte dell'USR Campania;*
- 3) domande e relativi allegati presentati dai candidati che hanno ottenuto i trasferimenti in Campania, come da seguente elenco ... omissis;*
- 4) verbali e schede di valutazione dei titoli/esigenze/precedenze/preferenze formate dall'USR Campania*

in relazione ai sopra indicati candidati;

- 5) verbale e scheda di valutazione dei titoli/esigenze/precedenze/preferenze formata dall'USR Campania in relazione all'odierna istante ... omissis;*
- 6) provvedimento di approvazione da parte dell'USR Campania dei criteri di valutazione utilizzati per la mobilità interregionale per Dirigenti Scolastici 2022;*
- 7) provvedimento di individuazione del personale dell'USR Campania destinato alla valutazione delle domande di mobilità interregionale per Dirigenti Scolastici 2022 e relativo riparto pratiche.*

Inoltre, poiché in seno alla citata nota n.28434 del 15/7/22 l'USR Campania aveva fatto riferimento a ben 20 sedi di dirigente scolastico sottratte alla mobilità interregionale per la “*necessità di eseguire le pronunce giudiziarie sfavorevoli all'Amministrazione relative alla mobilità interregionale a.s. 2020/2021, il cui numero risulta pari a 20*”, gli odierni ricorrenti facevano, altresì, con la medesima istanze d'accesso di cui sopra, richiesta dei trsmisione dei:

- 8) provvedimenti giurisdizionali sulla cui scorta sono state effettuate le 20 riserve di posti citati nella nota USR Campania n.28434 del 15/7/22;*

quanto sopra al fine di “*verificare l'effettiva sussistenza di titoli giudiziari cautelari o di merito che giustifichino la suddetta riserva di posti*” ed, eventualmente, poter “*intervenire ad opponendum nei medesimi contenziosi onde ottenere la soccombenza dei ricorrenti e il conseguente svincolo dei posti in questione a favore della mobilità d'interesse della DS medesima*”.

Le suddette istanze d'accesso individualmente avanzate da ciascuno degli

odierni ricorrenti venivano collettivamente esitate dall'USR Campania con la nota prot.32435 del 18/8/22 (ALL.6) con la quale:

- si preannunziava l'invio di un *link* (poi regolarmente pervenuto) per la consultazione delle domande e relativi allegati inoltrati dai candidati che hanno ottenuto il trasferimento nella regione Campania;
- si è fatto riferimento ad una serie di note ministeriali e del medesimo USR Campania (Circ. min. 22253/22, Circ. USR 23336/22, Circ. USR 27183/22 e nota min. 25442/22), variamente attinenti alla materia della mobilità, senza, tuttavia, precisare il nesso e la rilevanza delle stesse rispetto alle istanze ostensive inoltrate dagli odierni ricorrenti;
- si è rifiutata l'ostensione dei 20 provvedimenti giudiziari di cui sopra *“perché trattasi di documenti riportanti ccdd dati giudiziari e, dunque, dati sensibili (per la normativa della privacy). In ogni caso si riscontra carenza di interesse all'ostensione: i posti vengono riservati all'ottemperanza di ordinanze del Giudice del Lavoro immediatamente esecutive secondo il contenuto dell'ordine pretorio erodendo il totale dei posti vacanti e disponibili e quindi collocandosi in una fase anteriore a quella della assegnazione dei posti alle operazioni di mobilità”*;
- si è concluso affermando, del tutto genericamente e sbrigativamente, che *“le restanti istanze si rigettano in quanto trattasi di documenti non formati”*.

Quindi, di tutta la documentazione richiesta, l'USR Campania ha trasmesso esclusivamente i fascicoli personali dei Dirigenti trasferiti; rifugiandosi, per il resto, dietro una comoda e sbrigativa formula di declaratoria d'inesistenza di tutta la restante documentazione richiesta (con il solo distinguo dei provvedimenti giudiziari, espressamente rifiutati, sulla base di argomentazioni palesemente illegittime e pretestuose).

Con apposita nota del 20/9/22 (ALL.7) lo scrivente difensore, in nome e per

conto degli odierni ricorrenti, rilevava l'incompletezza del suddetto riscontro documentale da parte dell'USR Campania – come da rilievi che a breve si ribadiranno nell'odierna sede giudiziale – e si preannunziava, in caso di mancato completamento degli adempimenti di consegna, l'odierno ricorso giurisdizionale. A tale ultimo fine si chiedeva anche, con la medesima missiva, di avere comunicate le residenze di almeno due candidati beneficiari di trasferimento in Campania ai fini della notifica del ricorso medesimo.

Tale ultima diffida rimaneva, tuttavia, priva di qualsiasi riscontro da parte dell'USR Campania (sia in punto di documenti che riguardo alle residenze dei controinteressati).

Da ciò l'odierno ricorso con il quale si deduce e ribadisce quanto segue.

*

Sul quadro normativo e giurisprudenziale in materia d'accesso agli atti e sulle conseguenti violazioni di legge da parte dell'USR Campania.

La condotta evasiva e/o di espresso diniego (come sopra descritta) posta in essere da parte dell'USR Campania si pone in palese violazione con le espresse disposizioni di legge in materia di accesso agli atti.

In particolare, L. n.241/1990, all'art.22 (come modificato dalla legge 15/2005), riconosce il diritto d'accesso agli atti a *"tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso"*. Mentre, il successivo art. 23 si preoccupa di precisare che: *"Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi"*.

Ancora più specificamente, poi, l'art. 24 comma 7 della medesima L.241/90 si occupa del c.d. accesso difensivo, statuendo perentoriamente che: *"Deve comunque essere garantito*

ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici". Così ancorando il diritto d'accesso di cui trattasi direttamente all'art.24 Cost. che, per l'appunto, garantisce il diritto dei cittadini a far valere in giudizio i propri diritti e interessi legittimi.

Accesso difensivo che, senz'altro, ricorre nella fattispecie in esame in cui i ricorrenti chiedono di poter conoscere i documenti formati dall'USR Campania in occasione della più recente mobilità dei dirigenti scolastici non per mera curiosità o quale semplice controllo *uti cives* ma in quanto alle medesime procedure di mobilità hanno preso parte, risultando, tuttavia, esclusi dai trasferimenti; e, quindi, al fine di verificare la corretta valutazione dei propri e degli altrui titoli ed eventualmente avviare una successiva azione giurisdizionale, innanzi al Giudice del Lavoro, a tutela del proprio diritto al riavvicinamento familiare.

D'altro canto, la giurisprudenza amministrativa ha da tempo e ripetutamente chiarito (da ultimo, Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n.4 del 2021) come ai fini della legittimità di un'istanza d'accesso agli atti amministrativi è sufficiente che la stessa sia in qualsiasi modo strumentale rispetto alla proposizione di una eventuale e futura tutela giudiziaria, mentre, <<*La pubblica amministrazione detentrica del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. non devono invece svolgere alcuna ultronea valutazione sulla influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato*>>. Ma già Consiglio di Stato sentenza 26 agosto 2014, n. 4286 aveva perentoriamente affermato il principio secondo cui "*A norma dell'art. 24, comma 7, primo periodo, della legge n. 241 del 1990, deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. A questo diritto di accesso va garantita piena*

tutela”; ribadendo ancora più recentemente, con sentenza n. 451/2021, che: *“La disciplina dell'accesso agli atti amministrativi non condiziona, infatti, l'esercizio del relativo diritto alla titolarità di una posizione giuridica tutelata in modo pieno, essendo sufficiente il collegamento con una situazione giuridicamente riconosciuta anche in maniera attenuata, sicché la legittimazione all'accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti e/o documenti oggetto dell'accesso abbiano cagionato o siano idonei a cagionare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita, rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 3 marzo 2020, n. 1551)”*.

Non vi possono essere, quindi, dubbi di sorta riguardo al fatto che l'USR Campania – rifiutando di trasmettere agli interessati gran parte della documentazione attinente alla procedura di mobilità cui gli stessi hanno partecipato (rimanendo, tuttavia, esclusi dai trasferimenti) – ostacola illegittimamente il diritto di difesa dei candidati in questione e si pone, quindi, in palese contrasto con i calendati principi che regolano la materia dell'accesso agli atti, come risultanti dalla Costituzione, dalla legge primaria e dalla consolidata giurisprudenza.

*

Sugli specifici documenti per la cui consegna oggi s'insiste e sull'illegittimità, pretestuosità e genericità del relativo diniego da parte dell'USR Campania.

I

Graduatoria e verbali di valutazione.

Alla luce dei presupposti di fatto e di diritto sopra succintamente passati in rassegna, assolutamente illegittima e pretestuosa è, anzitutto, da ritenersi la mancata trasmissione dei seguenti documenti come specificamente richiesti con le istanze d'accesso prodromiche all'odierno giudizio:

- 1) graduatoria integrale relativa alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in entrata nella Regione Campania indetta e disciplinata dall'USR Campania per l'a.s. 2022/23, con indicazione dei titoli valutati e delle precedenze / preferenze attribuite per ciascun candidato e delle conseguenti posizioni attribuite;
- 2) documento in qualsiasi altro modo denominato contenente la graduazione dei DS interessati alla mobilità interregionale di cui sopra, ai fini della trasparente e imparziale attribuzione dei posti disponibili da parte dell'USR Campania;
- 3)
- 4) verbali e schede di valutazione dei titoli/esigenze/precedenze/preferenze formati dall'USR Campania in relazione ai candidati beneficiari del trasferimento;
- 5) verbale e scheda di valutazione dei titoli/esigenze/precedenze/preferenze formata dall'USR Campania in relazione agli odierni ricorrenti.

Trattasi, com'è evidente, dei documenti caratterizzanti l'intera procedura di mobilità per cui è causa; documenti da cui, unicamente, gli odierni ricorrenti possono evincere se tutti i titoli da loro presentati sono stati effettivamente e correttamente presi in considerazione da parte dell'USR Campania e, analogamente, se i punteggi e le posizioni attribuiti agli altri candidati (vincitori) corrispondono a quanto dagli stessi legittimamente dichiarato e richiesto.

Al riguardo, tuttavia, l'USR Campania, con ulteriore vizio di difetto di motivazione ex art.3 L.241/90, non ha specificamente giustificato il diniego, potendosi, quindi, al più ritenere che il medesimo organo dell'amministrazione scolastica possa avere inteso far rientrare le ragioni della mancata consegna della sopra elencata documentazione di

mobilità nella clausola residuale e generica secondo cui “*le restanti istanze si rigettano in quanto trattasi di documenti non formati*”. Argomentazione, però, assolutamente non adattabile agli atti di cui qui si discute, atteso che, per elementari ragioni sia pratiche che di trasparenza amministrativa, l’USR Campania non può non avere formato alcun documento in cui siano soppesati i titoli e le precedenze dichiarati dai vari candidati onde individuare i soggetti maggiormente meritevoli di trasferimento nella propria Regione (vedasi, ad esempio, la graduatoria formata dall’USR Sicilia per l’identica procedura di mobilità, odierno ALL.8).

La formula di chiusura utilizzata dall’USR Campania nell’oggi impugnata nota del 18/8/22 è allora, palesemente, un mero escamotage per rifiutare, sostanzialmente, la consegna dei documenti che, per ragioni allo stato non comprensibili e comunque inammissibili, non intende mettere nelle mani dei candidati esclusi dai trasferimenti.

Escamotage che, tuttavia, la giurisprudenza amministrativa ha già efficacemente neutralizzato, puntualizzando perentoriamente come: “*se il ricorrente fornisce argomenti e indizi circa l’esistenza degli atti a cui chiede l’accesso e l’Amministrazione non fornisca la prova a sostegno del proprio assunto dell’inesistenza dei documenti richiesti ... correttamente il Giudice ordina l’accesso, residuando un problema di esecuzione del giudicato, se del caso mediante commissario ad acta, relativamente alla ricerca materiale dei documenti, fermo restando che il giudicato che ordina l’accesso sarà evidentemente eseguibile nei limiti in cui i documenti esistono (Consiglio di Stato, sez. VI, 26 giugno 2003, n. 3853). Si tratta quindi di un modo di bilanciare le limitate possibilità di conoscenza dei fatti da parte del privato con i poteri istruttori concessi al giudice amministrativo (Sez. IV 10 dicembre 2009 n. 7725)*” (*ex multis*, Consiglio di Stato, Sez.V, 9/3/2010 n.4068).

Anche codesto ill.mo TAR Napoli, Sez.VI, con la sentenza n.1657 dell’11/3/2022, ha recentemente avuto modo di affrontare analoghe eccezioni della parte pubblica: “*Sia la Regione Campania che la A.S.L. Caserta negavano l’ostensione dei*

documenti ... In particolare la regione Campania ... comunicava che “nessun atto tra quelli Vs. richiesta di accesso agli atti è in possesso della scrivente Amministrazione”; a sua volta anche la A.S.L. Caserta ... faceva presente che “nessun atto tra quelli richiesti è in possesso della scrivente Azienda ... La ricorrente denuncia che queste risposte sono elusive ... Di qui la conclusione che quanto sostenuto dagli enti intimati è inverosimile e la richiesta che, eventualmente previo annullamento delle note indicate, sia ordinato alla regione Campania e alla A.S.L. Caserta di eseguire la sentenza della sezione fornendo i documenti richiesti”. Ebbene, il TAR partenopeo, nell’occasione, ha così concluso: “Il ricorso è fondato e va accolto. ... La risposta data dalle amministrazioni intimete è chiaramente inverosimile; benchè la ricorrente non avesse indicato nella sua istanza in modo specifico i documenti (ma ovviamente ciò è conseguenza della circostanza che non li conosce) sta di fatto che non è credibile che né la regione né la A.S.L. Ce possiedano alcun tipo di documento relativo alla determinazione e utilizzazione di un fondo le cui risorse sono destinate a retribuire il personale. ... Va quindi ribadito che **le amministrazioni intimete sono tenute a ricercare e a esibire i documenti in loro possesso che si riferiscono agli oggetti indicati nella istanza**”. Così ribadendo che non basta, comodamente, limitarsi a dichiarare l’inesistenza di un documento per sottrarsi alla legittima istanza d’accesso avanzata dai soggetti interessati alla relativa consultazione al fine di tutelare i propri diritti ed interessi legittimi.

Conclusione a cui, peraltro, codesto TAR Napoli era già da tempo giunto, come può, esemplificativamente, ricavarsi dalla lettura della sentenza n.3505 del 3/7/2013 in cui è così efficacemente statuito: “Non può poi ritenersi che la Giglio avesse l’onere (ulteriore rispetto a quanto già dichiarato e comprovato) di “offrire la prova del fatto che la presunta concessione demaniale fosse stata rilasciata a favore della Società e fosse materialmente esistente al momento della richiesta, ovvero detenuta dalla P.A.”: ciò in quanto un onere pieno di tal fatta a carico dell’istante non è imposto dalla legge, di guisa che nemmeno la risposta giudiziaria ad un accesso negato dall’amministrazione sull’assunto “della inesistenza dei documenti richiesti” può essere

di rigetto, posto che “una posizione così rigida impedirebbe, di fatto, al privato ogni tipo di accesso di fronte ad un'Amministrazione neghittosa, tanto che è stato anche precisato che se il ricorrente fornisce argomenti e indizi circa l'esistenza degli atti a cui chiede l'accesso e l'Amministrazione non fornisca la prova a sostegno dell'inesistenza dei documenti richiesti, correttamente il giudice ordina l'accesso, residuando un problema di esecuzione del giudicato, se del caso mediante commissario ad acta, relativamente alla ricerca materiale dei documenti, fermo restando che il giudicato che ordina l'accesso sarà eseguibile nei limiti in cui i documenti esistono” (Cons. Stato, sezione quarta, 10 dicembre 2009, n. 7725 e, sezione sesta, 26 giugno 2003, n. 3853; Tar Lazio, Roma, sezione terza, 23 aprile 2013, n. 4062)”.

Si ricorda, d'altronde, che, nel caso di specie, l'USR Campania non ha avuto l'ardire di sostenere espressamente e specificamente l'inesistenza di atti valutativi e di graduazione relativamente alla procedura comparativa (o pseudo-tale) per cui è causa, rifugiandosi, invece, come si diceva, nella generica e onnicomprensiva affermazione di stile – che nulla dice e nulla spiega riguardo alla specifica questione ostensiva in esame – secondo cui *“le restanti istanze si rigettano in quanto trattasi di documenti non formati”*. Ambiguità che conferma la già evidente impossibilità che l'Amministrazione procedente abbia selezionato i 62 candidati da trasferire, tra le centinaia di domande pervenute, senza formalizzare alcun documento di valutazione e graduazione.

*

II

Criteri di valutazione

e composizione dell'organo valutatore

Altrettanto illegittima e contraria alle più elementari regole di trasparenza amministrativa è la mancata consegna dei seguenti documenti richiesti mediante le istanze d'accesso oggi in considerazione:

....

6) provvedimento di approvazione da parte dell'USR Campania dei criteri di valutazione utilizzati per la mobilità interregionale per Dirigenti Scolastici 2022;

7) provvedimento di individuazione del personale dell'USR Campania destinato alla valutazione delle domande di mobilità interregionale per Dirigenti Scolastici 2022 e relativo riparto pratiche;

....

Anche in tal caso, invero, l'USR Campania non si è spinto fino a sostenere l'inesistenza dei documenti richiesti ma ha volutamente glissato sui medesimi per, poi, concludere con la nota formula negatoria di cui si è abbondantemente detto in seno al superiore paragrafo.

Analoghi sono, quindi, i rilievi da elevare circa il difetto di specifica motivazione sul punto da parte dell'USR Campania nonché sull'essenzialità ed imprescindibilità dei documenti come sopra richiesti al fine di verificare la correttezza e l'imparzialità degli esiti di mobilità che hanno visto soccombere gli odierni ricorrenti rispetto ai candidati che, invece, hanno avuto soddisfatti i propri *desiderata*.

In particolare, soltanto la certezza dei criteri e degli indicatori utilizzati a fini comparativi dall'USR Campania (e, specificamente, dall'organo valutatore in seno allo stesso formato di cui, a tutt'oggi, nulla è dato sapere) può orientare riguardo al buon utilizzo che degli stessi è stato fatto ai fini dell'adozione del provvedimento finale concernente la mobilità.

Peraltro, nella già citata diffida inviata dagli odierni ricorrenti in data 20/9/22 al fine di sollecitare l'integrale trasmissione dei documenti richiesti, si rilevava come la conoscenza dei criteri di valutazione utilizzati fosse <<tanto più importante per i miei assistiti alla luce del riferimento, contenuto nella V's nota di riscontro del 18/8/22, al criterio della provenienza da un "ruolo regionale più lontano dalla Campania" che non figura, in alcun modo, tra

i parametri previsti nelle note ministeriali e regionali intervenute in materia e da Voi stessi richiamate in missiva)>> (Circ. min. 22253/22, Circ. USR 23336/22, Circ. USR 27183/22 e nota min. 25442/22 già sopra citate). Neanche dinanzi a tale specifico rilievo di mancata corrispondenza tra l'USR Campania ha, tuttavia, ritenuto di far pervenire alcun ufficiale verbale relativo alla costituzione dell'organo valutatore e all'approvazione degli ufficiali e definitivi criteri dal medesimo adottati **(contrariamente, anche in questo caso, all'USR Sicilia che, dinanzi ad identica istanza d'accesso, ha fatto pervenire il “verbale analogico redatto in data 30.06.2022 dal gruppo di mobilità USR Sicilia per l'a.s. 2022-23, con la definizione dei criteri di valutazione delle domande di mobilità interregionale in entrata”, odierno ALL.9)**

*

Provvedimenti giudiziari eseguiti dall'USR Campania con l'accantonamento di posti dirigenziali disponibili in Campania.

Ancora, del tutto immotivato e gravemente lesivo è il rifiuto di trasmissione – questa volta espresso e (illegittimamente) motivato – dei provvedimenti giudiziari per la cui asserita necessità di esecuzione sono stati sottratti dall'USR Campania ben 20 posti su cui, altrimenti, avrebbero potuto concorrere per mobilità gli odierni ricorrenti.

A tale ultimo riguardo, è, anzitutto, del tutto erronea è, anzitutto, la qualificazione – contenuta nell'oggi impugnata nota USR Campania del 18/7/22 – di tali “*ordinanze del Giudice del Lavoro*” (come dall'Amministrazione puntualizzato nella missiva medesima) come “*documenti riportanti di cc.dd. dati giudiziari e, dunque, dati sensibili (per la normativa sulla privacy)*”.

Invero, fermo restando che l'Amministrazione avrebbe potuto comunque oscurare eventuali dati a carattere ultra-sensibile contenuti nei provvedimenti giudiziari di cui trattasi e non strettamente necessari per il diritto di difesa dei ricorrenti, per

consolidate indicazioni fornite tanto dal Garante della Privacy quanto dalla giurisprudenza, i dati giudiziari che possono assurgere a dati sensibili sono esclusivamente quelli aventi carattere penale: “Le informazioni relative ai procedimenti amministrativi, disciplinari e giurisdizionali instaurati nei confronti di un interessato non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 24 della legge n. 675/1996, che concerne esclusivamente i dati idonei a rivelare taluni provvedimenti giudiziari di carattere penale (e cioè quelli previsti dall’art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3 c.p.p.)” (Garante 28 aprile 1999, in *Bollettino* n. 8, pag. 35); “L’art. 24 della legge n. 675/1996 prevede particolari garanzie per il trattamento dei dati di carattere giudiziario, in riferimento, però, non a tutti gli atti di natura giudiziaria, ma ai soli provvedimenti puntualmente elencati nell’art. 686, commi 1, lett. a) e d), 2 e 3, c.p.p.; la sentenza applicativa di una pena detentiva su richiesta delle parti non rientra tra tali provvedimenti” (Garante 12 luglio 1999, in *Bollettino* n. 9, pag. 51); “I dati richiesti non rientrano fra i dati (tassativamente elencati) considerati “sensibili”. È vero che l’ostensione dei documenti richiesti comporta la divulgazione di dati anagrafici ed economici delle categorie di dirigenti dell’Istituto, tuttavia quanto ai “dati sensibili” riguardanti la salute (nei casi di eventuale cessazione dal servizio per inabilità), o altresì dati giudiziari e/o disciplinari (nei casi di eventuale cessazione dal servizio per licenziamento, ovvero di dimissioni in pendenza di giudizio penale), è sufficiente rilevare che tali dati potrebbero essere agevolmente rimossi dai documenti. In ogni caso, le previsioni del comma 1 dell’art. 59 del d.lgs. n. 196 del 2003 (cd. Codice della privacy) e del comma 7 dell’art. 24 della L. n. 241 del 1990 (in base al quale “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”) hanno codificato la prevalenza del diritto di accesso agli atti amministrativi sulle esigenze di riservatezza, che vanno considerate recessive quando l’accesso sia esercitato prospettando l’esigenza della difesa di un interesse giuridicamente rilevante (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14 maggio 2014, n. 2472)” (ex multis, tra le più recenti, TAR Roma, sentenza n. 6105/2022); “Nella fattispecie non si ravvisa inoltre alcuna delle ipotesi sulla cui base è per legge escluso il diritto di

accesso agli atti giudiziari, non rientrando i documenti richiesti nell'elencazione degli atti sottratti al diritto di accesso di cui al decreto Ministero della giustizia n.115 del 1996, non trattandosi di atti giurisdizionali o collegati con la funzione giurisdizionale, come si è innanzi chiarito. Né sono individuabili, né sono state comunque opposte, altre ragioni di sottrazione all'esercizio del diritto di accesso in funzione della tutela dell'interesse o della privacy di terzi controinteressati, nella specie non configurabili dal momento che la richiesta di ostensione in esame ha ad oggetto atti di cui la ricorrente è diretta destinataria e non contenenti informazioni riservate o coperte da segreto o riguardanti dati sensibili dei procedimenti penali cui ineriscono, o delle persone ivi coinvolte a vario titolo” (TAR Napoli, sentenza n. 922/2016); “Va escluso il rilievo opposto circa la non ostensibilità dei documenti richiesti poiché aventi ad oggetto dati giudiziari inerenti giudizi pendenti coperti in quanto tali da riservatezza. Sul punto si osserva che in presenza di richieste di ostensione attinenti la riservatezza di terzi rispetto ad atti o informazioni che il soggetto pubblico detiene per ragioni connesse alla propria attività istituzionale, ferma restando la disciplina statale limitativa dei casi esclusi attinenti i dati sensibili, e sensibilissimi, i dati giudiziari, ed i procedimenti selettivi, alla pubblica amministrazione la legge demanda, anche in sede di normazione secondaria, il compito di operare un bilanciamento fra due nuclei di interessi privati ossia quelli del richiedente e quelli del soggetto di cui detiene i documenti. Nell'ambito di questo sindacato tra i contrapposti interessi viene in rilievo la disposizione sopra richiamata in tema di c.d. accesso “difensivo” contenuta nel comma 7 dell’art. 24 secondo cui deve essere comunque garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. In tema di accesso c.d. difensivo costituisce avviso pacifico e costante della giurisprudenza quello per cui il diritto di accesso deve prevalere sull’esigenza di riservatezza di terzi quando esso, come nella specie, sia esercitato per consentire la cura o la difesa processuale di interessi giuridicamente protetti e concerna un documento amministrativo indispensabile a tali fini, la cui esigenza non possa essere altrimenti

soddisfatta (Cons. St., Ad. Plen. 2 aprile 2007, n. 5). Nel caso in esame possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza in quanto l'accesso documentale richiesto concerne atti rilevanti e determinanti per la tutela delle posizioni giuridiche dei richiedenti siccome idonei a dimostrare, nella specie, la sussistenza di deduzioni in merito alla legittimità di provvedimenti amministrativi impugnati in ragione dell'invocato rispetto del posizionamento nella graduatoria concorsuale" (TAR Napoli, sentenza n. 3770/2017).

In secondo luogo, ove anche si fosse trattato (ma non si tratta) di dati sensibili ai sensi della normativa della *privacy*, gli odierni ricorrenti avrebbero avuto, comunque, diritto all'ostensione dei documenti di cui trattasi in quanto richiesti in sede di "accesso difensivo" ossia a tutela di propri diritti soggettivi in materia di assegnazione della sede di servizio e corrispondente soddisfazione delle proprie esigenze personali e familiari (*ex multis*, Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 2400 del 14/04/2020; Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 1664 del 9/03/2020; nello stesso senso, *ex multis*, Consiglio di Stato Sezione IV, sentenza n. 4209 del 6 agosto 2014; Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 55 del 10/01/2007).

Anche la già citata Adunanza Plenaria n.4 del 2021 ha, al riguardo, chiarito come <<*ai fini del bilanciamento tra il diritto di accesso difensivo, preordinato all'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale in senso lato, e la tutela della riservatezza*>> deve trovare applicazione <<***il criterio generale della "necessità" ai fini della "cura" e della "difesa" di un proprio interesse giuridico, ritenuto dal legislatore tendenzialmente prevalente sulla tutela della riservatezza***>>.

Del tutto inconferente e contraddittorio è, infine, il rilievo, contenuto nell'impugnata missiva dell'USR Campania, inerente una pretesa mancanza di interesse all'ostensione delle suddette "ordinanze del Giudice del Lavoro" in ragione del fatto che l'esecuzione delle stesse si colloca "in una fase anteriore a quella di assegnazione dei posti alle operazioni di mobilità", atteso che è del tutto evidente ed è stato riconosciuto

dallo stesso USR come tale operazione “erode il totale dei posti vacanti e disponibili” per la mobilità e, pertanto, gli odierni ricorrenti – partecipanti, per l'appunto a tale mobilità – hanno tutto l'interesse a verificare le pronunzie giudiziarie in questione siano effettivamente pertinenti alla materia in esame, che siano esecutive e non riformate in sede di reclamo ed eventualmente a proporre essi stessi reclamo e/o a costituirsi in fase di merito al fine di ottenerne la revoca.

*

Sul contraddittorio

L'odierno ricorso viene cautelativamente notificato in forma individuale a 2 dei Dirigenti Scolastici beneficiari di trasferimento. Tuttavia, al fine di evitare qualsiasi pretestuosa e strumentale eccezione processuale, appare opportuno che vengano portati a conoscenza del presente procedimento giudiziario, da un lato, tutti i Dirigenti scolastici che hanno partecipato alla mobilità interregionale 2022/23 richiedendo il trasferimento in Campania e, dall'altro, i 20 beneficiari dei provvedimenti giurisdizionali per cui è causa, rispetto ai quali l'USR Campania ha opposto l'illegittimo diniego.

Al riguardo, considerato l'elevato numero dei soggetti sopra descritti e la non identificabilità degli effettivi controinteressati, appartenenti alle 2 citate categorie, si chiede che l'integrazione del contraddittorio venga autorizzata, ai sensi dell'art. 49 C.P.A., per pubblici proclami; ciò mediante pubblicazione del ricorso sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione o con altra modalità ritenuta opportuna dall'illustre TAR.

*

Per tutto quanto sopra dedotto,

SI CHIEDE

che l'Ecc.mo TAR adito Voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare la nota prot.32435 di parziale diniego all'ostensione documentale emessa dall'USR Campania in data 18/8/22 e, comunque, il silenzio rifiuto sostanzialmente formatosi sull'istanza d'accesso

inoltrata dai ricorrenti in data 1/8/2022 (attesa l'estrema genericità e non la sicura riferibilità a tutti i documenti richiesti della formula di diniego espresso contenuta nella citata missiva) e, quindi, condannare il medesimo USR Campania al rilascio a favore degli odierni ricorrenti di copia dei documenti richiesti con la suddetta istanza e ancora non consegnati, ossia:

- 1) graduatoria integrale relativa alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in entrata nella Regione Campania indetta e disciplinata dall'USR Campania per l'a.s. 2022/23, con indicazione dei titoli valutati e delle precedenze / preferenze attribuite per ciascun candidato e delle conseguenti posizioni attribuite;*
- 2) documento in qualsiasi altro modo denominato contenente la graduazione dei DS interessati alla mobilità interregionale di cui sopra, ai fini della trasparente e imparziale attribuzione dei posti disponibili da parte dell'USR Campania;*
- 3) verbali e schede di valutazione dei titoli/esigenze/precedenze/preferenze formate dall'USR Campania in relazione ai sopra indicati candidati;*
- 4) verbale e scheda di valutazione dei titoli/esigenze/precedenze/preferenze formata dall'USR Campania in relazione all'odierna istante ... omissis;*
- 5) provvedimento di approvazione da parte dell'USR Campania dei criteri di valutazione utilizzati per la mobilità interregionale per Dirigenti Scolastici 2022;*
- 6) provvedimento di individuazione del personale dell'USR*

Campania destinato alla valutazione delle domande di mobilità interregionale per Dirigenti Scolastici 2022 e relativo riparto pratiche.

7) provvedimenti giurisdizionali sulla cui scorta sono state effettuate le 20 riserve di posti citati nella nota USR Campania n.28434 del 15/7/22.

Si chiede, fin d'ora, la nomina di un Commissario ad acta per il caso di persistente inadempienza da parte dell'USR Campania.

Con vittoria di spese e compensi.

*Si dichiara che la presente controversa attiene a diritto di accesso ai documenti amministrativi e che la medesima verte in materia di **pubblico impiego**. Conseguentemente il contributo unificato è dovuto nella misura dimezzata di €=150,,00=.*

Catania - Napoli, 29/9/2022

Avv. Fabio Rossi